



***COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA***  
***(Provincia di Livorno)***

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PASSI CARRABILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 20.04.2018

## **INDICE**

- Articolo 1** *Contenuto del regolamento*
- Articolo 2** *Definizione di passo carrabile*
- Articolo 3** *Autorizzazione, individuazione, esposizione*
- Articolo 4** *Adeguamento dei passi carrabili esistenti*
- Articolo 5** *Norme in deroga*
- Articolo 6** *Modalità per il rilascio dell'autorizzazione*
- Articolo 7** *Formalità del provvedimento di autorizzazione*
- Articolo 8** *Cosap, canone o altri oneri*
- Articolo 9** *Riconoscimento del passo carrabile*
- Articolo 10** *Divieto apposizione segnaletica stradale non conforme*
- Articolo 11** *Passo carrabile di accesso a più proprietà*
- Articolo 12** *Rinuncia al passo - revoca*
- Articolo 13** *Subentro nell'autorizzazione*
- Articolo 14** *Rimozione dei veicoli*
- Articolo 15** *Sanzioni*
- Articolo 16** *Entrata in vigore*

## **ART. 1**

### **CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili in conformità alla normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione
2. In particolare disciplina la concessione d'uso dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione per i lavori necessari per l'interruzione degli eventuali marciapiedi e/o la realizzazione di altri interventi occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché l'iter amministrativo da seguire.

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONI**

1. Per PASSO CARRABILE si intende l'accesso che consente il transito dei veicoli da un'area ad uso pubblico ad un'area ad uso privato o viceversa, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Ai sensi dell'art. 46 CdS si deve considerare veicolo qualsiasi macchina che circola sulla strada guidata dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo i carrelli spesa o quelli per uso di bambini o di invalidi, anche se asserviti da motore.


I passi carrabili si distinguono in base alla loro morfologia in:

- A. Passi carrabili individuati da apposito manufatto stradale costituito generalmente da listoni di pietra od altro materiale, abbassamenti od intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale intese a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata; tale manufatto consiste in un'opera visibile che rende concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico. Appartengono a questa categoria anche i passi carrabili che interessano percorsi pedonali o ciclabili individuati dalla sola segnaletica stradale.

Solo a titolo esemplificativo rientrano nella categoria dei passi carrabili di tipo A) quelli

costituiti:

- dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- dal semplice smusso del marciapiede;
- dalla copertura di un fosso con ponticello o dalla copertura della cunetta laterale;
- da un manufatto occupante l'area pubblica posizionato al fine di colmare il dislivello tra area pubblica ed area privata;
- da una modifica del piano stradale;
- dall'interruzione del marciapiede




B. Passi carrabili a “raso” con il manto stradale costituiti da un varco che, pur assolvendo alla stessa funzione del passo carrabile con manufatti, è posto al livello

della strada senza interventi per la modifica del marciapiede (perché assente o posto alla medesima quota della carreggiata stradale), ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Solo a titolo esemplificativo rientrano nella categoria dei passi carrabili di tipo B) quelli:


- arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso;
- costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o simile;
- aggettanti su marciapiede, qualora non esista modifica nello stesso intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata




## ART. 3

### AUTORIZZAZIONE, INDIVIDUAZIONE, ESPOSIZIONE

1. La costruzione di passi carrabili e la trasformazione o variazione di quelli esistenti devono essere autorizzati dal Comune:
  - sotto il profilo urbanistico edilizio su ogni tipo di strada sia all'interno che fuori dei centri abitati
  - sotto il profilo dell'art. 22 del Codice della Strada su tutte le strade comunali e vicinali e per le Strade Provinciali solamente per quelle ricadenti all'interno dei centri abitati.
2. La realizzazione di un nuovo passo carrabile deve rispettare le seguenti condizioni:
  - nei centri abitati l'accesso deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni indipendentemente dai sensi di marcia dei veicoli. Sono da considerare come intersezioni anche le rotatorie e gli svincoli a livelli sfalsati. E' comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione o decelerazione. Per la determinazione delle aree di intersezione occorre individuare le bisettrici delle curve comuni a più strade come da disegni sotto riportati. La distanza dall'intersezione deve essere invece considerata lungo l'asse stradale.



- L'accesso deve essere in ogni caso visibile da una distanza pari allo spazio di arresto risultante dalla velocità massima consentita nella strada sulla quale si apre l'accesso stesso.



2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati sotto il profilo urbanistico edilizio qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire, segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ecc.
3. I Passi Carrabili autorizzati dal Comune devono essere individuati con l'apposito segnale indicante il numero dell'autorizzazione. In presenza dell'apposito segnale nella zona antistante il passo carrabile vige il divieto di sosta, anche, come previsto dal codice della Strada, per l'intestatario dell'autorizzazione.
4. Su qualsiasi tipo d'accesso non è ammessa l'apposizione di cartelli segnaletici che non siano quelli rilasciati dal Comune. L'eventuale segnaletica non conforme sarà soggetta alla sanzione di cui all'art. 45 comma 1 e 7 del CdS.
  - Il cartello di cui all'art. 120 comma 1 lettera "e" del Regolamento di attuazione al CdS

dovrà contenere lo stemma del Comune e gli estremi dell'autorizzazione. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto.

- Il Comune di CAMPO NELL'ELBA fornirà il segnale o darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

5. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dall'Ufficio di Vigilanza acquisito il parere dell'Area Tecnica nel rispetto delle vigenti normative urbanistico – edilizie, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nonché delle norme in deroga di cui al successivo art. 5.

#### **ART. 4**

#### **ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRABILI ESISTENTI**

1. I proprietari di strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rispondenti ai requisiti di passo carrabile, così come delineati nel precedente art. 2, devono procedere a presentare regolare istanza volta ad ottenere una nuova autorizzazione entro il 31/12/2018. Tale domanda, da presentare al Comune di Campo nell'Elba (in marca da bollo del valore vigente), dovrà indicare il numero di accessi di cui si chiede la regolarizzazione, l'apertura dell'accesso espressa in metri lineari, se vi è la presenza di marciapiede o di manufatto oppure se l'accesso è a raso o a filo manto stradale, nonché la dimostrazione della regolarità delle opere realizzate sotto il profilo urbanistico edilizio.
2. L'autorizzazione sarà rilasciata previo sopralluogo e a seguito di parere favorevole dell'Area Tecnica.
3. I passi carrabili di cui ai punti A) e B) già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (01/01/1993) devono essere nuovamente autorizzati in conformità alle nuove prescrizioni. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22 comma 2 del Codice stesso si applicano le norme in deroga previste dal presente regolamento.



## **ART. 5**

### **NORME IN DEROGA**

1. E' consentito il permanere del passo carrabile nelle condizioni esistenti anche nel caso che vi sia una distanza inferiore a ml. 12 dall'intersezione stradale più vicina, purché:
  - sia dimostrata la visibilità in entrata e in uscita, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, tenuto conto della classificazione della strada, dei limiti di velocità imposti su tale strada pubblica e dell'intensità di traffico esistente su detto tratto di strada.
  - sia dimostrata l'esistenza dell'accesso prima del 01/01/1993, data di entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.

## **ART. 6**

### **MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE (art. 22 C.d.S)**

1. In conformità a quanto stabilito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 156/E del 27/05/2002 per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare domanda in carta da bollo al competente ufficio comunale (Area Vigilanza) su apposito modulo.
2. L'autorizzazione di passo carrabile può essere richiesta dal proprietario, dal locatario, dal legale rappresentante o dal titolare della società/ditta del fondo od edificio su cui grava l'accesso. Per i condomini l'autorizzazione può essere richiesta dall'Amministratore condominiale. Nella domanda occorre precisare:
  - Generalità complete del richiedente
  - Il numero di codice fiscale del richiedente
  - La partita IVA dell'eventuale ditta o società
  - L'esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso
  - I dati catastali e la destinazione d'uso del locale o dell'area
  - La larghezza esatta in metri lineari dell'accesso
  - Gli estremi dell'eventuale titolo autorizzativo ai fini edilizi per la realizzazione

dell'accesso

3. Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:

- La fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
- La copia della ricevuta di versamento di € 30,00 effettuato alla tesoreria comunale con causale "sopralluogo tecnico nuovo passo carrabile"
- Visura catastale dell'immobile
- Titolo di proprietà o contratto di locazione
- Una fotografia panoramica dell'accesso scattata dalla strada
- Per i passi carrabili su tratti di strade provinciali ricadenti all'interno dei centri abitati, il nulla osta della Provincia di Livorno

4. Nel caso in cui si renda necessaria la modifica del marciapiede, il richiedente dovrà realizzare le modifiche in ottemperanza alle prescrizioni che verranno impartite dall'Area Tecnica.

#### **ART. 7**

#### **FORMALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE (art. 22 C.d.S.)**

1. Il provvedimento di autorizzazione è personale e deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico – amministrativo; spetta dunque ai soggetti individuati al precedente punto n.2 dell'art.6 inoltrare la domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione.

#### **ART. 8**

#### **COSAP, CANONE O ALTRI ONERI**

1. I passi carrabili di tipo A), così come individuati dall'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati al pagamento della relativa COSAP in conformità al vigente regolamento comunale, secondo le normative vigenti in materia, nonché al pagamento delle spese per l'istruttoria della pratica ed eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta (art.27 c.3 D.Lgs 285/92 secondo gli importi che saranno determinati con atto della Giunta Comunale).
2. I passi carrabili di tipo B) così come individuati dall'art. 2 del presente Regolamento, non sono assoggettati a pagamento C.O.S.A.P. a meno che non sia stata effettuata

l'apposizione del prescritto segnale "Passo Carrabile" di cui alla Figura II 78 dell'art. 120 regolamento esecuzione CdS. Sono soggetti comunque al pagamento delle spese istruttoria della pratica ed alle spese per l'eventuale sopralluogo che si renda necessario per la definizione della richiesta

3. L'Amministrazione Comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può concedere l'area di rispetto antistante l'accesso carrabile, con conseguente apposizione del cartello identificativo. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Cosap. Parimenti possono essere concessi degli spazi ai lati del passo carrabile per agevolare le manovre di entrata e di uscita dal passo carrabile stesso.
4. Il rilascio dell'autorizzazione per passo carrabile con apposizione dell'apposito segnale, comporterà l'automatica iscrizione al ruolo del passo carrabile ai fini tributari sulla base della misurazione effettuata così come previsto dal D.lgvo 507/1993.
5. La riscossione della tassa ed il relativo contenzioso sono disciplinati dalle vigenti norme per l'accertamento e riscossione dei tributi locali.

## **ART. 09**

### **RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE**

1. Ogni passo carrabile autorizzato per il quale sia stato rilasciato il relativo cartello, deve essere individuato da apposita segnaletica come previsto dal vigente Codice della Strada.
2. Il cartello segnaletico in questione deve essere apposto, con specifica punzonatura del numero dell'autorizzazione, a cura e spese del richiedente autorizzazione e realizzato da Ditta abilitata nel rispetto del Regolamento di Esecuzione del C.d.S..
3. Qualora il passo carrabile consenta l'immissione dei veicoli su tratto di strada provinciale o regionale, il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.26/3° D. Lgs. 285/92, è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, qualora la strada in oggetto attraversi il centro abitato. Al di fuori di questa ipotesi il rilascio in oggetto è di competenza dell'ente proprietario della strada o di altro ente da quest'ultimo delegato

o dell'ente concessionario della strada, in conformità alle relative convenzioni.

4. Nella ipotesi descritta al comma 3, il pagamento della COSAP, deve essere effettuato a favore dell'ente proprietario della strada.
5. Il concessionario è tenuto ad apporre il segnale in modo ben visibile, con il bordo inferiore a non meno di cm. 60 da terra, possibilmente sul lato destro rispetto all'accesso del passo carrabile e su di una struttura muraria. I segnali installati che, per caratteristiche o ubicazione, non rispondono al dettato dei commi precedenti, dovranno essere rimossi. Il segnale di passo carrabile deve essere mantenuto in perfetto stato e sostituito in caso di deterioramento.

#### **ART. 10**

### **DIVIETO APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE NON CONFORME**

1. Nel territorio comunale, è vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non regolamentari riproductivi dei simboli previsti dal vigente Codice della Strada.
2. L'apposizione di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione o dai decreti o dalle direttive ministeriali, oppure la collocazione di segnaletica in modo diverso da quella prescritta, è punita ai sensi del Codice della Strada.
3. Rientra nella fattispecie indicata al precedente comma 2), il mantenimento dell'esposizione del segnale di passo carrabile già rilasciato ai soggetti autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 285/1992 (1 gennaio 1993).

#### **ART. 11**

### **PASSO CARRABILE DI ACCESSO A PIU' PROPRIETA'**

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione deve essere fatta dall'Amministratore o dal capo condominio o da uno dei proprietari dell'immobile, segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.

2. In questo caso la richiesta avanzata anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere la concessione del passo carrabile, che sarà rilasciata in un'unica copia intestata al richiedente, che legittimamente potrà richiedere le quote agli altri componenti il condominio.

## **ART. 12**

### **RINUNCIA AL PASSO – REVOCA**

1. Nel caso in cui si intenda rinunciare a un passo carrabile già esistente gli interessati dovranno presentare al competente ufficio comunale (Polizia Municipale), o all'ente proprietario della strada una richiesta di rinuncia scritta.
2. In caso di rinuncia, a carico dell'utente rimane il pagamento della tassa per l'anno in corso nonché la rimessa in pristino dell'assetto stradale secondo le prescrizioni impartite dall'Area Tecnica.
3. In assenza di ripristino della sede stradale il titolare non potrà essere cancellato dai relativi ruoli e dovrà continuare a corrispondere il canone annuo.
4. La rinuncia del passo carrabile è un diritto che il contribuente può esercitare in qualsiasi momento, indipendentemente dalla circostanza che il passo sia stato costruito direttamente dal Comune oppure dallo stesso contribuente, previo rilascio di apposito atto di autorizzazione. Prima di richiedere la revoca dell'autorizzazione di passo carrabile si deve procedere a ripristinare il marciapiede eliminando eventuali scivoli od interruzioni, così come da disposizioni impartite dall'Area Tecnica, salvo casi particolari che verranno di volta in volta valutati. Il ripristino dell'accesso è a carico dell'utente e solo al termine dei lavori di ripristino verrà rilasciato atto di revoca del passo carrabile.
5. L'autorizzazione di passo carrabile sarà revocata d'ufficio:
  - per intervenuta variazione d'uso dell'area o del locale per la quale era stata rilasciata;
  - per mancata esecuzione nei termini dei lavori di adeguamento richiesti;
  - per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
  - per mancato pagamento della tassa dovuta.
6. In caso di revoca o di mancato adeguamento dei passi carrabili utilizzati ma non

autorizzati, al mancato ripristino dello stato dei luoghi si provvederà d'ufficio con azione in danno e ripetizione delle spese sostenute dal Comune.

7. La revoca o la rinuncia non comporterà, in ogni caso, il rimborso di alcuna somma da parte del Comune.

### **ART. 13**

#### **SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione del passo carrabile è valida per 10 anni, salvo disdetta da parte del concessionario o revoca del Comune.
2. L'autorizzato è tenuto a comunicare, entro 60 gg. dal suo verificarsi, ogni eventuale cambiamento di titolarità nel possesso o nella proprietà dell'immobile su cui insiste il passo carrabile.
3. In caso di mutamento della proprietà dell'immobile ove è ubicato il passo carrabile, la relativa autorizzazione deve essere volturata a nome del nuovo proprietario o dell'eventuale nuovo avente titolo. È necessario presentare una copia del titolo comprovante la proprietà.

### **Art. 14**

#### **RIMOZIONE DEI VEICOLI**

1. La rimozione dei veicoli in sosta in corrispondenza dei passi carrabili sarà disposta dal Comando di Polizia Municipale o delle altre Forze dell'ordine che accertino la violazione, prevista dall'art. 158, comma 2 del nuovo C.d.S. (D.lgs. n.285/92).
2. Il servizio rimozione sarà affidato ad una ditta a ciò autorizzata tramite il Comando di Polizia Municipale, secondo le procedure previste dalla legge.
3. Per ottenere la restituzione del veicolo il proprietario o il possessore ovvero il detentore dovrà versare alla ditta le spese di intervento, di aggancio, di rimozione, di trasporto alla depositaria e di custodia secondo le tariffe aggiornate previste dal Decreto del Ministero

dei Trasporti vigenti al momento della rimozione.

4. Nel caso in cui il soggetto abilitato al ritiro del veicolo intervenga prima del compimento delle cinque fasi indicate nel precedente capoverso, dovrà corrispondere le spese relative alle fasi realmente eseguite.
5. Per i passi carrabili realizzati mediante arretramento del cancello di ingresso, l'intervento di rimozione della Polizia Municipale si estende alla relativa area di sosta sul suolo privato antistante il cancello di ingresso.
6. Nel caso in cui la ditta preposta non possa assicurare il proprio intervento, potrà essere chiamata altra ditta autorizzata allo svolgimento del servizio di rimozione.

#### **ART. 15 SANZIONI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, sono punite ai sensi della normativa vigente con sanzione da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500.00 e, nei casi di recidiva, con la revoca dell'autorizzazione.

#### **ART. 16**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.